



Bruxelles, 11.11.2013
COM(2013) 776 final

2013/0384 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti
agricoli e industriali che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La Commissione propone un nuovo regolamento di base relativo alle sospensioni tariffarie autonome. La proposta si è resa necessaria in quanto il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, è stato modificato quattro volte e non riguarda più i prodotti della pesca. Pertanto, a fini di trasparenza, si propone di abrogare il suddetto regolamento e di sostituirlo con la presente proposta.

Nell'Unione la produzione dei prodotti elencati nel presente regolamento è inesistente o inadeguata, ma consentendo alle imprese di approvvigionarsi per un certo periodo a prezzi più vantaggiosi diventa possibile stimolare l'attività economica nell'Unione, migliorare la capacità competitiva di dette imprese e, in particolare, consentire a queste ultime di mantenere o creare posti di lavoro, di ammodernare le infrastrutture e così via.

In tale contesto occorre sottolineare che alle merci importate nell'ambito del regime di sospensione tariffaria si applica il principio della libera circolazione nell'intera Unione; di conseguenza, una volta concessa una sospensione tariffaria, tutti gli operatori di qualsiasi Stato membro possono chiedere di beneficiarne.

Poiché le sospensioni tariffarie autonome costituiscono un'eccezione alla regola generale rappresentata dalla tariffa doganale comune, devono essere oggetto, come tutte le deroghe, di verifica e di riesame sistematici a intervalli regolari (su base almeno quinquennale). Tale riesame non esclude la cessazione anticipata di talune misure se l'Unione non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune oppure nei casi in cui ciò sia giustificato dall'evoluzione tecnica dei prodotti, dalle tendenze economiche del mercato o dal mutare delle circostanze. Se la Commissione, sulla base del riesame, ritiene che una sospensione per un determinato prodotto debba essere modificata o soppressa, sottopone al Consiglio una proposta intesa a modificare di conseguenza l'elenco di cui all'allegato I.

L'allegato I della presente proposta elenca prodotti già oggetto di sospensione dei dazi a norma del regolamento (CE) n. 1344/2011 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 626/2013, nonché alcuni prodotti agricoli e industriali che sono stati oggetto di revisione dopo quest'ultima modifica.

Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni di taluni prodotti sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari. Pertanto, l'allegato II della presente proposta contiene l'elenco dei codici dei prodotti con le corrispondenti unità supplementari.

La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria", ha passato in rassegna tutte le nuove richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. Queste nuove richieste di sospensione sono state esaminate alla luce dei criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (cfr. GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di

un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio, i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di gravi rischi potenziali dalle conseguenze irreversibili.

La presente proposta è stata oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

A norma dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono approvati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 86 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a -64,5 milioni di EUR/anno (75% x 86 milioni di EUR/anno).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione di taluni prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I è attualmente inadeguata o inesistente nell'Unione europea e, pertanto, il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dell'Unione non può essere soddisfatto.
- (2) Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio¹ è stato modificato più volte. Inoltre, con la modifica disposta dal regolamento (UE) n. 1220/2012² del Consiglio, i prodotti della pesca sono stati esclusi dall'ambito di applicazione. A fini di trasparenza, è pertanto opportuno procedere alla sua integrale sostituzione.
- (4) I regolamenti recanti sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli hanno ampiamente rinnovato le misure precedenti. Pertanto, al fine di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità del presente regolamento, in quanto è possibile modificarne la portata e prevedere l'inserimento o la soppressione di alcuni prodotti nell'allegato del presente regolamento mediante un regolamento del Consiglio.
- (5) In considerazione del loro carattere temporaneo, le sospensioni elencate nell'allegato I del presente regolamento devono essere sistematicamente riesaminate, al più tardi cinque anni dopo la loro applicazione o il loro rinnovo. Inoltre, la soppressione di talune sospensioni dovrebbe essere consentita in qualsiasi momento, in base a una

¹ Regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca (GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1220/2012 del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti della pesca nel periodo dal 2013 al 2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 4).

proposta della Commissione dopo una revisione condotta di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri, qualora il loro mantenimento non sia più nell'interesse dell'Unione oppure a causa dell'evoluzione tecnica dei prodotti, del mutare delle circostanze o delle tendenze economiche del mercato.

- (6) Le statistiche per taluni prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento sono spesso espresse in unità, metri quadrati (m²) o unità di misura diverse dal peso. Tuttavia, tali unità supplementari non sono riprese nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento del Consiglio (CEE) n. 2658/87³. Occorre pertanto prevedere che nella dichiarazione d'immissione in libera pratica per le importazioni dei prodotti interessati sia indicato non soltanto il peso in chilogrammi o in tonnellate, ma anche le pertinenti unità supplementari.
- (7) Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, il presente regolamento deve essere applicato a decorrere da tale data e deve entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Conformemente al principio di proporzionalità, al fine di conseguire l'obiettivo fondamentale di migliorare la capacità competitiva dell'industria dell'Unione, consentendo così a quest'ultima di mantenere o creare posti di lavoro e di ammodernare le proprie strutture, è necessario e opportuno stabilire norme applicabili alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti di cui all'allegato I. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo perseguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato I sono sospesi.

Articolo 2

1. La Commissione può in qualsiasi momento procedere al riesame delle sospensioni per i prodotti elencati nell'allegato nei seguenti casi:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta degli Stati membri.

2. La Commissione procede al riesame delle sospensioni nell'anno stabilito nell'allegato I.

³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Articolo 3

Alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica per i prodotti classificabili ai codici NC o TARIC figuranti nell'allegato II, l'unità supplementare di cui all'allegato II deve essere indicata nel campo corrispondente della dichiarazione.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1344/2011 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE AVENTI
UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: **18 086 400 000 euro (PB 2014)**

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Linea di bilancio	Entrate ⁴		[Anno: 2014 – 2018]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>		-64 500 000 EUR/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio. L'allegato dell'attuale regolamento comprende 1 792 linee di prodotti e la stima per il 2013 dei dazi doganali non riscossi, fondata sui dati relativi al 2013/S1, indica un importo complessivo di 1 040 milioni di EUR. Questo importo è ottenuto sulla base dei dati COMEXT di Eurostat, relativi al valore complessivo delle importazioni di prodotti interessati dalle sospensioni tariffarie autonome nel 2013, moltiplicati per la rispettiva aliquota di dazio ad valorem della tariffa doganale comune per le specifiche linee tariffarie. Dall'importo totale in precedenza indicato sono già esclusi

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

i dazi non riscossi relativi ai prodotti che non saranno più oggetto di una sospensione in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento e all'abrogazione del regolamento (UE) n. 1344/2011.

Oltre alle suindicate linee di prodotti che beneficiano di una sospensione, la presente proposta comporta 130 nuove linee di prodotti oggetto di sospensioni. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente, ammontano a 48 milioni di EUR/anno. In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato di un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ne risulterebbe un importo di dazi non riscossi pari a circa 86 milioni di EUR /anno.

Pertanto, la mancata riscossione di dazi cui danno luogo le sospensioni che figurano in allegato alla presente proposta, calcolata sulla base delle importazioni previste nello Stato membro richiedente per il periodo 2014-2018, ammonta complessivamente a 1 126 milioni di EUR/anno.

Costo stimato dell'intervento

L'incidenza sulla perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali derivante dal presente regolamento può essere stimata (dopo detrazione delle spese di riscossione) in $86 \times 75\% = 64,5$ milioni di euro l'anno per il periodo 1.1.2014-31.12.2018.

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali dovrebbe essere compensata dai contributi versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo.